

Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.

Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire. »;

Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti articoli:

« Art. 2-bis. — All'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

“ Art. 2-quinquies. — Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.

I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.

Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368: quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.

Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario e regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.”.

Art. 2-ter. — All'articolo 17 della legge 13 settembre 1982, n. 646, dopo le parole: “L'allontanamento abusivo”, sono inserite le seguenti: “o dalla”.

Art. 2-quater. — All'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 20 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le parole: “sospese o decadute dall'iscrizione all'albo delle opere e forniture pubbliche o non iscrivibili allo stesso” sono sostituite dalle seguenti: “sospese o decadute dalla iscrizione agli albi di appaltatori di opere o forniture pubbliche, o all'albo nazionale dei costruttori, o non iscrivibili agli stessi”.

Art. 2-quinquies. — All'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, il primo comma è sostituito dal seguente:

“ Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammonda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. E' data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto”;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

“ Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta. L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto”.

Art. 2-sexies. — Per le forniture di beni e servizi derivanti dalla presente legge il Provveditorato generale dello Stato procederà a trattativa privata senza limite di spesa, essendo le forniture stesse equiparate a quelle previste dall'articolo 2, secondo comma, lettera d), della legge 30 marzo 1981, n. 113. ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 ottobre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, il Guardasigilli: DARIDA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 luglio 1982, n. 727.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/117 relativa al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in « atmosfera esplosiva ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 76/117 del 18 dicembre 1975, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, concernente il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva;

Considerato che in data 14 maggio 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 luglio 1982;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Le disposizioni del presente decreto si applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in «atmosfera potenzialmente esplosiva», ad eccezione del materiale destinato all'impiego nei lavori sotterranei delle miniere grisuose e del materiale elettrico usato in medicina.

Art. 2.

Per materiale elettrico, ai sensi del presente decreto, si intendono tutti i componenti che costituiscono gli impianti elettrici e qualsiasi altro apparato, dispositivo o macchina che impieghi l'elettricità.

Art. 3.

Una «atmosfera potenzialmente esplosiva» esiste negli ambienti, interni ed esterni nei quali possono accumularsi quantità pericolose di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore, nebbia o polveri, atte a formare con l'aria miscela esplosive.

Art. 4.

Il materiale elettrico di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto può essere venduto, circolare liberamente od essere usato in modo conforme alla sua destinazione solo se rispondente, per quanto attiene alla sicurezza di fabbricazione in previsione dell'impiego in atmosfera esplosiva, ad uno dei seguenti requisiti:

a) conformità alle norme armonizzate comprovata da un certificato di conformità rilasciato in base all'art. 5 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto;

b) accertamento, in base ad uno speciale esame della fabbricazione, che esso garantisce una sicurezza almeno equivalente a quella delle norme stesse, comprovata da un certificato di controllo rilasciato conformemente all'art. 6 e dall'apposizione del marchio distintivo di cui all'art. 7 del presente decreto.

Per uso conforme alla propria destinazione, ai sensi del presente articolo, si intende l'uso del materiale, in combinazione con gas, vapore, nebbia o polveri, atti a formare con l'aria miscela esplosive, quale è previsto nelle norme armonizzate di costruzione e menzionato nei certificati di conformità o di controllo.

Per norme armonizzate, ai sensi del presente decreto, si intendono le norme indicate nelle direttive particolari emanate dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea.

Le condizioni di installazione del materiale elettrico di cui al presente decreto restano soggette alle disposizioni vigenti che non siano discriminatorie nei confronti del materiale elettrico prodotto negli altri Stati membri, per quanto attiene alla sua utilizzazione.

Art. 5.

Il certificato di conformità di cui all'art. 4, primo comma, lettera a), è rilasciato da uno degli organismi di cui all'art. 8. Esso attesta che il tipo di materiale è conforme alle norme armonizzate.

Una copia delle principali indicazioni del certificato di conformità è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri e alla commissione, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del rilascio del certificato di conformità.

L'organismo autorizzato, che procede all'esame del materiale, compila un verbale che è tenuto a disposizione sia delle autorità italiane che degli altri Stati membri della CEE.

Le spese necessarie all'espletamento delle operazioni di esame del materiale, del rilascio delle certificazioni di conformità e di quelle di controllo di cui al successivo art. 6 sono poste a carico del richiedente, secondo le modalità precisate nel decreto ministeriale di cui al successivo art. 8.

L'organismo autorizzato, che ha rilasciato il certificato di conformità, può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che le condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inoltre revocare il certificato di conformità quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Art. 6.

Il certificato di controllo, di cui all'art. 4, primo comma, lettera b), è rilasciato da uno degli organismi autorizzati di cui all'art. 8.

Esso attesta che il tipo di materiale garantisce una sicurezza almeno uguale a quella delle norme armonizzate.

Prima di rilasciare tale certificato di controllo, l'organismo di controllo autorizzato che procede all'esame del materiale trasmette in via riservata i documenti descrittivi del materiale, i verbali ed i progetti di certificati di controllo agli altri Stati membri della CEE e/o ai rispettivi organismi di controllo autorizzati che, entro quattro mesi da questa informazione, possono presentare osservazioni, richiedere esami supplementari ed eventualmente appellarsi al comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'art. 6 della direttiva (CEE) n. 76/117 e secondo la procedura di cui all'art. 7 della direttiva stessa.

Qualora, prima della scadenza del termine stabilito, nessuno Stato membro si sia appellato al comitato, l'organismo autorizzato, dopo aver preso in considerazione le osservazioni presentate conformemente alla procedura di cui al comma precedente, rilascia il certificato di controllo se il risultato degli esami eventuali complementari è soddisfacente.

In caso di appello al comitato, se il parere di quest'ultimo è favorevole, l'organismo autorizzato rilascia il certificato in questione.

Una copia delle principali indicazioni del certificato di controllo è trasmessa, a cura dell'organismo autorizzato, sia al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che agli altri Stati membri, entro il termine di un mese a decorrere dalla data del suo rilascio.

L'organismo autorizzato che ha rilasciato il certificato di controllo può revocarlo quando constata che detto certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato o che alcune condizioni da esso imposte non sono state soddisfatte entro un termine adeguato. Esso può inol-

tre revocare questo certificato quando il fabbricante immette sul mercato materiale elettrico non conforme al prototipo autorizzato.

Art. 7.

Il marchio distintivo apposto dal fabbricante sul materiale attesta che il medesimo è conforme al tipo che ha ottenuto un certificato di conformità o di controllo e che è stato sottoposto a prove individuali eventualmente previste dalle norme armonizzate e risponde alle condizioni imposte con il certificato di conformità o con quello di controllo.

Il fabbricante può apporre tale marchio solo se possiede un valido certificato di conformità o di controllo ed ha ottemperato alle disposizioni necessarie a garantire che il materiale corrisponde alle norme tecniche armonizzate.

Per garantire tale corrispondenza il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede, tramite gli organismi autorizzati, alla necessaria sorveglianza della fabbricazione e cura che il materiale venga sottoposto alle prove individuali previste e che non venga fatto uso improprio del marchio.

Se il certificato di conformità o di controllo lo esige, il materiale deve essere accompagnato da istruzioni che ne precisino le particolari condizioni d'uso.

Art. 8.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato designa gli organismi da esso autorizzati a procedere alla sorveglianza, all'esame del materiale ed a rilasciare i certificati di conformità e di controllo e notifica agli altri Stati membri e alla commissione della Comunità europea l'elenco di tali organismi e quello dei destinatari della corrispondenza relativa ai certificati di conformità e di controllo.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'elenco degli organismi degli altri Stati membri autorizzati a rilasciare i certificati di conformità o di controllo.

Art. 9.

La vigilanza sul materiale elettrico e sulla regolarità delle certificazioni oggetto del presente decreto è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ha facoltà di disporre accertamenti direttamente o a mezzo di istituti, enti o laboratori appositamente autorizzati.

Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato riscontri che il materiale, quantunque conforme alle prescrizioni delle direttive particolari in materia, possa mettere in pericolo la sicurezza, può vietarne temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'immissione sul mercato.

Art. 10.

Chiunque viola le disposizioni di cui al primo comma del precedente art. 4 è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5 milioni o con l'arresto fino ad un anno.

Salvo che il fatto costituisca reato:

a) chiunque viola la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a lire 2 milioni;

b) chiunque viola la disposizione di cui al quarto comma del precedente art. 7 è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 100.000.

Per l'irrogazione delle predette sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto all'art. 17, settimo comma, della legge di cui al comma precedente, si applicano in via transitoria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1976, n. 407, che individuano gli uffici periferici dei Ministeri cui sono demandate attribuzioni per l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 24 dicembre 1975, n. 706, nonché le disposizioni di cui agli articoli da 3 a 9 e 13 di quest'ultima legge.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ABIS —
COLOMBO — ANDREATTA
— MARCORA — DARIDA

Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21 luglio 1982, n. 728.

Attuazione della direttiva (CEE) n. 72/461 relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ad emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea;

Vista la direttiva n. 72/461 del 12 dicembre 1972, emanata dal Consiglio delle Comunità europee, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

Considerato che in data 30 aprile 1982, ai termini dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;

Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;

Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;